



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 412 del 14 gennaio 2022

Progetto:	<p><i>Parere tecnico</i></p> <p>Centrale del Garigliano – Deposito temporaneo DT2: variante costruttiva, di esercizio e di localizzazione nel medesimo sito industriale - Richiesta chiarimenti in merito al parere CTVA n. 361 del 18 ottobre 2021</p> <p>ID_VIP 6054</p>
Proponente:	<p>SOGIN S.p.A.</p>

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

PREMESSO che:

- la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con il parere CTVA n.361 del 18/10/2021 ha ritenuto che il progetto denominato “*Centrale del Garigliano – Deposito temporaneo DT2: variante costruttiva, di esercizio e di localizzazione nel medesimo sito industriale*” non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. fatti salvi l’ottenimento delle autorizzazioni e l’ottemperanza alle condizioni ambientali del Decreto VIA 12009-0001832 e s.m.i., nonché ad una serie di condizioni ambientali;
- la Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con nota prot.n.MATTM/146234 del 28/12/2021 di richiesta chiarimenti in merito al parere CTVA n. 361 del 18 ottobre 2021, acquisita dalla Commissione con prot.n.CTVA/6203 in data 28/12/2021, rileva che il parere in questione presenta contraddittorietà tra la rilevata sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi legati a possibili modifiche del deflusso sotterraneo e della qualità delle acque sotterranee indotte dalla realizzazione della palificata di fondazioni e la richiesta di approfondire nella fase successiva di progettazione, attraverso studi specialistici, la ricostruzione idrogeologica di dettaglio dell’area di sito e le verifiche dell’effetto della realizzazione del progetto, sulle proprietà idrauliche dell’acquifero. In altre parole si rileva che nel quadro prescrittivo è richiesta l’acquisizione degli elementi conoscitivi che appaiono funzionali a verificare la sussistenza o meno di quei potenziali impatti, significativi e negativi, propri del procedimento valutativo in questione, i cui esiti potrebbero rimettere in discussione la scelta progettuale sulla quale ci si va ad esprimere. Alla luce di quanto rappresentato, la Divisione chiede alla Commissione di fornire chiarimenti in merito agli elementi evidenziati, valutando di procedere con la riformulazione del parere, al fine di procedere alla predisposizione del provvedimento finale;

RILEVATO che il presente parere ha per oggetto la revisione del parere CTVA n.361 del 18/10/2021 fine di fornire riscontro alla richiesta della Divisione;

CONSIDERATO in particolare che:

Nella nota si menzionano alcuni dei passaggi della parte descrittiva del parere, tra cui i seguenti:

- “*la modifica progettuale più rilevante in termini di potenziali impatti ambientali è costituita dalla diversa tipologia della struttura fondazionale, costituita da una palificata spinta ad una profondità di circa 30 m dal p.c. e in quanto tale interferente con il livello di falda;*
- *Gli impatti potenzialmente importanti derivanti da queste attività riguardano modifiche del deflusso sotterraneo e della qualità delle acque sotterranee;*

1. la profonda palificata di fondazione intercetta la falda freatica soggiacente il sito, la cui superficie libera in condizione normali è compresa tra i 7 m e 9 m di profondità dal p.c.. Ciò può determinare modifiche del deflusso sotterraneo. Considerata la tipologia dell'acquifero poroso soggiacente il sito, la sua potenzialità ed estensione, e la prossimità del limite naturale rappresentato dal Fiume Garigliano, il Proponente presume che eventuali modificazioni possano essere irrilevanti e completamente assorbite dalle naturali dinamiche della circolazione idrica sotterranea;

2. in merito all'aspetto qualitativo delle acque, che può essere modificato dagli scavi e dal dilavamento dei cumuli di materiale di risulta stoccati e in attesa di smaltimento, il Proponente fa notare che i presidi ingegneristici (collettamento delle acque meteoriche in vasche di prima pioggia, ingegnerizzazione di aree idonee allo stoccaggio), nonché le procedure di sito già in essere (in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA rilasciato per il più ampio progetto di decommissioning della Centrale), oltre a garantire le migliori pratiche possibili durante le normali attività, mirano proprio alla minimizzazione di eventuali conseguenze legate ad eventi incidentali.”

Viene inoltre riportato uno dei passaggi valutativi finali del parere ovvero che “vista l'interferenza della nuova struttura fondazionale profonda con la falda acquifera sarà necessario mettere in atto tutte le precauzioni finalizzate a minimizzare eventuali modifiche del deflusso sotterraneo e della qualità delle acque sotterranee” ed infine è richiamata la prescrizione sulle acque sotterranee che chiede al proponente di fornire:

“la ricostruzione idrogeologica di dettaglio dell'area di sito, allo scopo di verificare se la successione stratigrafica dei litotipi nell'area interessata dalla posa dei pali di fondazione presenti o meno un livello di sedimenti impermeabili con proprietà protettive rispetto a livelli acquiferi più profondi, la cui perforazione potrebbe provocare il trascinarsi di eventuali contaminanti in profondità creando canali di flusso preferenziali;

3. le modalità e tutti gli accorgimenti utilizzati per gli scavi e per la realizzazione dei pali di fondazione, allo scopo di assicurare la protezione della falda acquifera;

4. un monitoraggio delle acque sotterranee da concordare con Arpa Campania per tutto il periodo degli scavi e della realizzazione delle fondazioni, comprendente analisi chimiche e biologiche delle acque da realizzare mensilmente, e rilievi in continuo del livello piezometrico, della temperatura e della conducibilità. Occorrerà verificare che l'intervento non modifichi le proprietà idrauliche dell'acquifero in misura tale da influire sulla direzione di flusso della falda, sulle quote piezometriche e i gradienti idraulici. Nel caso di anomalie e di interferenze della falda con le fondazioni del deposito, si dovranno valutare le misure da adottare per evitare impatti sulla risorsa idrica.”

In conclusione, la Direzione ravvisa nella nota che possa esserci contraddittorietà “tra la rilevata sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi legati a possibili modifiche del deflusso sotterraneo e della qualità delle acque sotterranee indotte dalla realizzazione della palificata di fondazioni e la richiesta di approfondire nella fase successiva di progettazione, attraverso studi specialistici, la ricostruzione idrogeologica di dettaglio dell'area di sito e le verifiche dell'effetto della realizzazione del progetto, sulle proprietà idrauliche dell'acquifero. In altre parole si rileva che nel quadro prescrittivo è richiesta l'acquisizione degli elementi conoscitivi che appaiono funzionali a verificare la sussistenza o meno di quei potenziali impatti, significativi e negativi, propri del procedimento valutativo in questione, i cui esiti potrebbero rimettere in discussione la scelta progettuale sulla quale ci si va ad esprimere.”

Nell'ottica della proficua collaborazione che caratterizza le relazioni tra Commissione e Direzione, preme evidenziare che lo Studio di Impatto Ambientale realizzato dal Proponente, per quanto progettualmente ancorato per legge a un livello di fattibilità tecnico-economica, e dunque privo delle successive e dettagliate articolazioni proprie della progettazione definitiva ed esecutiva, ha affrontato tutti gli scenari dei potenziali impatti della realizzazione dell'opera, compresi quelli sulla falda acquifera, che sono stati presi in considerazione dal Proponente, rilevati, analizzati ed esclusi; di ciò viene data contezza nella parte narrativa del parere, che non si discosta dalle allegazioni del Proponente.

La circostanza molto rilevante che ha determinato il parere in oggetto della Commissione, riguarda il fatto che l'area del sito è soggetta da anni a un importante Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee previsto

dalla Prescrizione 1.7 del Decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0001832 del 01/12/2009, relativo al Progetto di *decommissioning* della Centrale. A partire da settembre 2013 (coincidente con la fase *ante operam* delle attività di *decommissioning*) vengono regolarmente effettuate campagne di monitoraggio, la cui presenza, analiticità e risultanze forniscono una approfondita conoscenza della falda acquifera e corroborano le previsioni sulla probabile assenza di impatti significativi e negativi sulla falda.

Per tali ragioni la formulazione di prescrizioni assolve all'esigenza routinaria di individuare nella progettazione a valle (linee di indirizzo) gli elementi di approfondimento di dettaglio propri di quello stadio, per far sì che gli impatti residuali connaturati a ogni intervento antropico sull'ambiente restino nell'alveo della prevista non significatività controllata, come pure all'implementazione dei monitoraggi già in essere, ispirata ai criteri di prevenzione e precauzione in vista di una ancor più rigorosa tutela della falda, senza che ciò mini il giudizio positivo espresso sull'opera.

Si pone inoltre in evidenza come sia stato espressamente chiarito, nel corpo del parere, come dette prescrizioni *“non rappresentano un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di “sorveglianza ambientale”, da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio”, in quanto circoscritte a: 1) monitoraggi (prescrizioni che impongono il controllo dello stato in cui si trova l'ambiente rispetto alla situazione “ante operam”; 2) mitigazioni e raccomandazioni cantieristiche utili anche al Proponente in quanto assenti al livello progettuale sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA”.*

Per tali ragioni si ritiene di avere illustrato come non si ravvisino contraddittorietà nella valutazione compiuta del progetto; in ogni caso, per una più agevole lettura dello stesso secondo i chiarimenti forniti, oltre che per una più semplice articolazione delle condizioni dell'emanando decreto, i passaggi oggetto di chiarimento possono essere così riformulati:

- *“la modifica progettuale più rilevante in termini di potenziali impatti ambientali è costituita dalla diversa tipologia della struttura fondazionale, costituita da una palificata spinta ad una profondità di circa 30 m dal p.c. e in quanto tale interferente con il livello di falda;*

- *Gli impatti potenzialmente importanti derivanti da queste attività, analizzati dal Proponente che li ha rilevati e presi in considerazione, riguardano modifiche del deflusso sotterraneo e della qualità delle acque sotterranee:*

1. la profonda palificata di fondazione intercetta la falda freatica soggiacente il sito, la cui superficie libera in condizione normali è compresa tra i 7 m e 9 m di profondità dal p.c.. Ciò può determinare modifiche del deflusso sotterraneo. Considerata la tipologia dell'acquifero poroso soggiacente il sito, la sua potenzialità ed estensione, e la prossimità del limite naturale rappresentato dal Fiume Garigliano, il Proponente presume che eventuali modificazioni possano essere irrilevanti e completamente assorbite dalle naturali dinamiche della circolazione idrica sotterranea. Si concorda con tale valutazione, fermo restando che si rende opportuno in relazione a tale intervento approfondire i monitoraggi in corso;

*2. in merito all'aspetto qualitativo delle acque, che come correttamente ipotizzato dal Proponente, può essere modificato dagli scavi e dal dilavamento dei cumuli di materiale di risulta stoccati e in attesa di smaltimento, lo studio di impatto ambientale evidenzia come i presidi ingegneristici (collettamento delle acque meteoriche in vasche di prima pioggia, ingegnerizzazione di aree idonee allo stoccaggio), nonché le procedure rigorose già in essere che si applicano al sito (in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA rilasciato per il più ampio progetto di *decommissioning* della Centrale), oltre a garantire le migliori pratiche possibili durante le normali attività, mirano proprio alla minimizzazione di eventuali conseguenze legate ad eventi incidentali.” Si concorda con tale valutazione, quanto alla natura residuale degli impatti eventuali, proprio per tale ragione prescrivendo condizioni volte a ulteriormente minimizzarne e controllarne la produzione ed effetti, in una logica di prevenzione propria dell'istituto della VIA.”*

E ancora:

“vista l’analizzata e residuale interferenza della nuova struttura fondazionale profonda con la falda acquifera, sarà necessario mettere in atto tutte le precauzioni finalizzate a minimizzare eventuali modifiche del deflusso sotterraneo e della qualità delle acque sotterranee già previste dal Proponente e monitoraggi appositi”.

Mentre la prescrizione sulle acque sotterranee potrebbe essere così riformulata, con la richiesta al proponente di fornire:

“oltre alla ricostruzione idrogeologica già operata dell’area a livello di progettazione preliminare propria della procedura di VIA, anche una ricostruzione idrogeologica di dettaglio dell’area di sito, allo scopo di verificare se la successione stratigrafica dei litotipi nell’area interessata dalla posa dei pali di fondazione presenti o meno un livello di sedimenti impermeabili con proprietà protettive rispetto a livelli acquiferi più profondi, suscettibile di mitigare ulteriormente l’eventuale trascinarsi di analiti in profondità tramite canali di flusso preferenziali, così da poter disporre di un modello concettuale di dettaglio per la fase cantieristica;

3. in sede di progettazione esecutiva o di layout di cantiere le modalità e tutti gli accorgimenti utilizzati per gli scavi e per la realizzazione dei pali di fondazione, volti ad assicurare la protezione della falda acquifera sulla base dei rilievi dettagliati operati;

4. un’implementazione del monitoraggio delle acque sotterranee già in essere, da concordare con Arpa Campania per tutto il periodo degli scavi e della realizzazione delle fondazioni, comprendente analisi chimiche e biologiche delle acque da realizzare mensilmente, e rilievi in continuo del livello piezometrico, della temperatura e della conducibilità, atte a consentire la perdurante verifica che l’intervento non modifichi le proprietà idrauliche dell’acquifero in misura tale da influire sulla direzione di flusso della falda, sulle quote piezometriche e i gradienti idraulici, e a far sì che nel caso di eccezionale verifica di anomalie e di interferenze della falda con le fondazioni del deposito, sia possibile mettere in atto con tempestività le misure già previste per evitare impatti sulla risorsa idrica.”

La Sottocommissione VIA,

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Il chiarimento è reso nei sensi di cui in motivazione.

La Coordinatrice della SC VIA

Avv. Paola Brambilla